



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA

L'AQUILA

Via Salaria Antica est n° 27

- edificio B2 -

Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. 0862/364221-364211 - Fax. 0862/364219

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it

Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L. R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e ci fuac gratuitamente in forma telematica, ocr velicina legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 28.01.2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020) 4

Pag. 4

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLX - N. 10 Speciale (31.01.2020)

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 3

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 22/3 del 27.12.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

LEGGE REGIONALE 28.01.2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

CAPO I Disposizioni finanziarie

Art. 1

(Spese obbligatorie)

1. Per il triennio 2020/2022 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2020/2022 denominato "Elenco delle Spese Obbligatorie".

Art. 12

(Modifiche e integrazioni alla l.r. 11/1993)

1. Alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) dopo il comma 2 dell'articolo 10 (Obbligatorietà della classifica) sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui all'articolo 2, compresi gli appartamenti mobiliati per uso turistico disciplinati dall'articolo 32 della l.r.

75/95, devono indicare apposito Codice Identificativo di Riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali e in qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. Il codice identificativo regionale è rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA). La Giunta regionale disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.

"2-ter. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che

Anno XLX – N. 10 Speciale (31.01.2020) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 13

pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati."

2. Alla l.r. 11/1993, dopo il comma 2 dell'articolo 48 (Entità sanzioni amministrative) è inserito il seguente:

"2-bis. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il codice identificativo regionale (CIR) di cui all'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata."

Art. 13 (Modifiche alla l.r. 45/1982)

1. Alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 45 (Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo), il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e i Condhotel."

2. Alla l.r. 45/1982, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis (Condhotel)

1. Le definizioni del Condhotel sono stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
2. Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di Condhotel sono stabilite con successivi provvedimenti attuativi, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018."